**PROPOSTA ANIEF**

**Atto n.**[**383**](http://www.camera.it/leg17/682?atto=383&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1#inizio)

***Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all’estero, ai sensi dell’art. articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107***

**Relazione illustrativa degli emendamenti proposti**

* All’art. 5, cancellare la parola “*non*” e aggiungere dopo “*insegnamento*” le seguenti parole: “*e riceve il trattamento economico rispettivo del dirigente scolastico in servizio all’estero.*”

Il docente che sostituisce in reggenza il dirigente deve avere lo stesso trattamento economico e deve essere esonerato dall’insegnamento.

* All’art. 17, cancellare il seguente periodo: “*, nel limite di 10,*”

Gli organici sul sostegno, visti i posti in deroga ai sensi della sentenza n. 80/2010 non posso avere limiti

* All’art. 18, cancellare i seguenti periodi e parole: “*effettivo*”, “*dalla nomina nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero*”, “*Il personale docente inserito nell'elenco permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all’articolo l, comma 66, della legge n. 107 del 2015.*”

Il servizio pre-ruolo come da ultime sentenze della Cassazione è da equiparare al servizio di ruolo. Inoltre, il docente rientrante in Italia non può finire negli ambiti territoriali ma deve poter scegliere come prima la sede di titolarità o essere assegnato con priorità alla scuola di precedente titolarità, visto il periodo temporaneo di permanenza all’estero come per il personale comandato.

* All’art. 21, sostituire il seguente periodo “. I lettori possono effettuare il recupero anche” con “o”.

Si consente a tutto il personale di poter svolgere attività diverse dall’insegnamento curriculare e non soltanto ai lettori.

* All’art. 22, inserire dopo le parole “*sono ripartiti*” e “*ore di insegnamento*” le parole: *“, a domanda,*”; alla fine del testo, inserire il seguente periodo: “*Laddove non sia possibile la sostituzione, si provvede con contratti a tempo determinato attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’istituto di cui al Decreto Mae del 15 maggio 2012 n. 3399. La valutazione del punteggio del personale ivi inserito tiene conto anche di quanto previsto nel bando di cui all’articolo 18.*”

La copertura per i docenti di ruolo delle ore, a disposizione per i contratti a tempo determinato, non può essere vincolanti ma facoltativa. Di conseguenza, possono continuare a essere utilizzate le graduatorie già prorogati dei supplenti in essere al 2017, salvo la previsione di un ruolo rinnovo se si ritiene opportuno che tenga conto dei requisiti di selezione innovati.

* All’art. 28, sostituire i seguenti periodi: “*ad eccezione di quello di cui all'articolo 23*”, con “*ivi incluso il personale a tempo determinato*,”; e “*3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma l, lettera a), sono cosi determinati: a) dirigente scolastico: euro 640; b) docente di scuola secondaria/lettore: euro 480; c) insegnante di scuola primaria o del1'infanzia: euro 455; d) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 455; e) assistente amministrativo: euro 390.*” con “*In ogni caso, tale assegno non può essere inferiore a quanto percepito nell’anno scolastico 2012-2013. Tutte le disposizioni normative intervenute nel ridurre tale assegno perdono efficacia a partire dall’a. s. 2017/2018***,** *adeguando l’ISE della dirigenza scolastica a quello della dirigenza della carriera diplomatica.*”.

Il personale a tempo determinato come da recenti sentenze della Cassazione in Italia e all’Estero deve avere la stessa parità di trattamento del personale a tempo indeterminato. Inoltre, considerato che nell’ultimo triennio per effetto del combinato disposto di legge di bilancio e della Buona scuola, l’indennità è scesa complessivamente del 40%, si ritiene opportuno ripristinare la stessa in vigore prima delle recenti riforme. Per i dirigenti scolastici, inoltre, si sottolinea l’opportunità di adeguarne l’I.S.E. ai dirigenti della carriera diplomatica.

* All’art. 30, cancellare le seguenti parole: “*, residente nel paese ospitante da almeno un anno,*”, “*Se non si può provvedere diversamente, può prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante.*”; sostituire il periodo: “*ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale*” con il seguente “*alla posizione stipendiale iniziale*”.

E’ eliminato in quanto preclusivo il vincolo della permanenza e adeguato lo stipendio a quello vigente in Italia se più favorevole.